

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE BIBLIOFILI BRESCIANI, BERNARDINO MISINTA APS"**

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Bibliofili Bresciani, Bernardino Misinta APS", di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS) con recapito provvisorio in Via Mazzini N. 1 presso la Biblioteca Civica Queriniana.

L'Associazione ha durata illimitata, è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere la conoscenza, soprattutto sul territorio della Provincia di Brescia, del patrimonio culturale conservato nei libri e la loro valenza nella storia dell'arte, anche attraverso

adeguati corsi di formazione;

- promuovere e favorire manifestazioni di carattere culturale idonee alle esigenze dei bibliofili, realizzate in proprio o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati;
- svolgere attività editoriale in collaborazione con qualificati editori e stampatori;
- promuovere l'acquisizione di libri ed opere grafiche per arricchire il patrimonio librario pubblico;
- favorire la fruizione da parte dei soci di mostre in campo librario rilevanti a livello nazionale ed internazionale;
- favorire l'incontro e lo scambio di esperienze con altri bibliofili, italiani e stranieri;

nonchè, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, nei limiti ex lege previsti, ulteriori attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Sono associati o aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per la realizzazione delle stesse.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Presidenza recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti, nonché a versare la quota associativa. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il Consiglio di Presidenza è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 4. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare

la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo (se persone fisiche).

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. Pertanto gli associati prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario, così come all'associato che esercita volontariamente la propria attività in cariche associative direttive, solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri aderenti, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli aderenti.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio di Presidenza la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti.

La comunicazione è annotata nel Libro degli aderenti.

Qualora l'associato violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Presidenza.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti o associati;
- b) l'organo amministrativo denominato Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente del Consiglio;
- d) il Segretario;
- e) Organo di Controllo e di Revisione legale.

ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio di Presidenza o, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 8. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Presidenza almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9. Competenza assembleare

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi dell'associazione;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari e dell'attività dell'Associazione e quello che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;
- f) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Presidenza che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

g) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 10. Quorum dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11. Quorum dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, di almeno i tre quarti degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 12. Il Consiglio di Presidenza

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

I membri del Consiglio di Presidenza sono rieleggibili.

Il Consiglio può nominare al proprio interno un Tesoriere, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea degli associati.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine

al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Segretario, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Presidenza, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio di Presidenza di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Presidenza può istituire con propria delibera Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche.

o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza medesimo.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti di legge, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio di Presidenza

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio di Presidenza rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.

Al Presidente, quale rappresentante, compete l'espletamento degli atti di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Presidenza, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Segretario del Consiglio di Presidenza

Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Segretario costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario svolge anche la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio di Presidenza nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 15. Il Tesoriere

Ove nominato, il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico - finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie della Associazione.

ARTICOLO 16. Organo di Controllo

Nel caso in cui si verificano le condizioni previste dalla

legge, l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo. L'Organo di Controllo è monocratico; dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto dalla legge, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione e che ne costituiscono il patrimonio sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso

la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ARTICOLO 18. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Le quote associative sono acquisite al patrimonio dell'associazione, non sono rimborsabili e non sono trasmissibili nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

ARTICOLO 19. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio di Presidenza è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, redatto a norma di legge e secondo le modulistiche ministeriali, con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ovvero sotto forma di rendiconto di cassa, nei casi concessi dalla legge.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio di Presidenza, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

I bilanci devono essere depositati presso i pubblici registri a norma di legge.

ARTICOLO 20. Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività meglio individuate all'art. 2 del presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 21. Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Aderenti;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata facendone richiesta scritta al Consiglio di Presidenza il quale comunicherà al richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, la data per la consultazione specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, ma sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad uno o più Enti del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 23. Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 24. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 25. Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

F.to Angelo Brumana Kaunitz

F.to Caterina Pittiani Notaio L.S.

La presente copia composta da nove fogli per quindici facciate è conforme all'originale conservato nei miei originali e firmato come per legge.

Lumezzane 01 giugno 2022